

## **TI\_GERICHTE 17.2018.124 vom 29. Mai 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-05-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2018.124](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2018.124)

FR: TI\_GERICHTE 17.2018.124 du 29 mai 2019

IT: TI\_GERICHTE 17.2018.124 del 29 maggio 2019

### **Volltext**

---

Incarto n.17.2018.124

17.2019.135

(17.2018.168)

Locarno

29 maggio 2019/cv

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretaria:

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d■appello avviata con annuncio del25 aprile 2018 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti e nei confronti diIM 2, il 25 aprile 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 28 giugno 2018)

richiamata la dichiarazione di appello 19 luglio 2018;

Il PP non ha preso parte al pubblico dibattimento e con scritto 22 maggio 2019 ha chiesto la conferma della condanna pronunciata nei confronti di AP 1 in prima sede (CARP XIV).

■1. AP 1è nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_. È padre di due figli, entrambi a suo carico nonostante maggiorenni. Egli ha così descritto il suo iter scolastico e professionale:

■Dopo le scuole dell■obbligo ho seguito i corsi di muratore in Italia. Circa 35 anni fa ho iniziato la scuola di muratore, ottenendo il diploma di muratore dopo 3 anni di corsi. Ho poi lavorato per 10 anni per un■impresa di costruzioni di Como in qualità di muratore specializzato. Ho nel contempo ottenuto la qualifica di capo-cantiere, dopo aver superato degli esami specifici al termine di 3 anni di scuola. Se ben ricordo ho ottenuto il diploma di capo-cantiere nel \_\_\_\_\_. Nel \_\_\_\_\_ ho iniziato a lavorare in Svizzera per conto della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Ero stato assunto in qualità di muratore qualificato. Considerata la mia esperienza, 4 o 5 anni dopo, sarà stato nel \_\_\_\_\_, sono diventato

capo-cantiere, ma senza seguire un corso specifico. Sono stato ■nominato■ dal titolare a seguito della mia esperienza professionale e degli anni di servizio■ (cfr. verbale d'interrogatorio \_\_\_\_\_, pag. 2; allegato 2 all'■AI 35). Nel suo ruolo di capocantiere egli si occupava in particolare di ■gestire il personale nonché controllare i cantieri■ (cfr. verbale d'interrogatorio 4 marzo 2013, pag. 2; allegato 2 all'■AI 35). Ha lavorato per la \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_, data in cui è rimasto a sua volta vittima di un infortunio sul lavoro. Da allora percepisce dalla \_\_\_\_\_ un'indennità mensile di fr. \_\_\_\_\_.-.■ (sentenza impugnata, consid. 1).

I lavori di sottostruttura sulla tratta fino alla cabina in zona \_\_\_\_\_ sono, quindi, iniziati \_\_\_\_\_ (cfr. all. ad AI 129). La squadra della \_\_\_\_\_ che era operativa sul cantiere in questione era composta da AP 1, in qualità di capocantiere, \_\_\_\_\_, quale manovratore, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, manovali.

l'incidente e le conclusioni peritali

■Mi viene chiesto se il cassonetto/bauletto, così come era stato concepito e messo in pratica aveva una funzione contenitiva. Certo, aumentava la zona di attrito.■ ■( ) una volta posato il bauletto \_\_\_\_\_ poteva considerarsi in sicurezza■ (AI 79, pag. 5 e pag. 7);

■A domanda dell'■\_\_\_\_\_ a sapere se la posa del bauletto così come indicato dall'■IM 1, può essere considerata misura di sicurezza sufficiente per contrastare il piede del muro, rispondo che per me sarebbe stato già sufficiente porre il bauletto a livello della sottofondazione del muro. Certo che con un contrasto di 20 cm, sarebbe aumentata la stabilità del piede del muro. A quel punto un [recte: un■] apertura dello scavo di 50 metri, una volta posati i bauletti, era per me in sicurezza.■ (AI 79, pag. 7).

omicidio colposo

6.L'art. 117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'impavidità colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'impavidità è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

La negligenza presuppone così l'adempimento di due condizioni: da un lato, l'autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l'autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (sentenza del Tribunale federale 6B\_437/2008 consid. 2 del 24 luglio 2009; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29).

Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell'autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l'autore non è un esperto dal quale ci si poteva

aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell'evento dannoso.

Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1)

Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all'autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1).

Un reato di evento (come quello di omicidio colposo) implica di regola un'azione. Una commissione per omissione è prospettabile laddove con la sua passività l'autore disattende un obbligo di agire (art. 11 CP).

Questo onere deve derivare da una posizione di garante (status giuridico riprendendo i termini dell'art. 11 cpv. 2 CP): l'autore deve trovarsi in una situazione che gli impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni (obbligo di protezione), o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1), cosicché gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato (DTF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.; STF 6B\_315/2016 del 1° novembre 2016 consid. 4.1; 6B\_614/2014 del 1° dicembre 2014 consid. 1). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio, art. 11 cpv. 2 CP.

7. Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario ad un dovere di prudenza e la morte di una persona tuttavia non basta: la condotta dell'imputato e le lesioni della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).

Sussiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4, pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii).

La causalità naturale deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento dell'agente fosse idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l'evento verificatosi fosse prevedibile da parte dell'agente (DTF 130 IV 17 consid. 3.2, pag. 10, 127 IV 61 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb, pag. 17). La causalità adeguata è una questione di diritto che l'autorità di seconda istanza ed il Tribunale federale esaminano con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a pag. 213 e rinvii).

Nell'analisi del nesso di causalità occorre tenere in considerazione il fatto che spesso chi lavora su un cantiere lo fa affidando dei compiti a colleghi o subordinati. In simili evenienze l'imputabilità dei loro atti o delle loro omissioni, e quindi la punibilità di chi ha loro demandato determinate mansioni, deve essere soppesata applicando il noto principio

dell'affidamento sviluppato inizialmente in ambito di circolazione stradale (STF 6B\_437/2008 consid. 3.4 del 24 luglio 2009). In caso di divisione orizzontale del lavoro, quindi, ogni lavoratore deve poter legittimamente contare, in mancanza di elementi che indichino il contrario, sul fatto che il suo collega rispetti i propri doveri (Roth, *Le droit pénal face au risque et à l'accident individuels*, 1987, pag. 88 e segg.; Seelmann, *Basler Kommentar, Strafrecht I*, 2a ed., n. 38 ad art. 11; sentenza del Tribunale federale 6B\_675/2007 consid. 2.2.2.1 del 20 giugno 2008).

8. Oltre alla prevedibilità dell'evento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica, occorre valutare se in caso di comportamento corretto dell'agente l'evento non si sarebbe verificato. Ciò presuppone, in base alla giurisprudenza, perlomeno un alto grado di probabilità, per cui non basta la semplice possibilità che, in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza, fosse evitabile: in questo senso l'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF 6B\_517/2009 del 3 novembre 2009, consid. 3.3.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, 118 IV 130 consid. 6a).

le modalità di scavo e l'andamento del cantiere fino al \_\_\_\_\_

9. Si rileva, innanzitutto, che per il cantiere relativo alla seconda tratta non vi erano né capitolati, né piani esecutivi, né erano state organizzate riunioni di cantiere. In relazione a \_\_\_\_\_, in buona sostanza, l'unica documentazione inerente l'estensione dei lavori è il progetto di massima \_\_\_\_\_ (cfr. all. ad AI 129). Per \_\_\_\_\_, agli atti si trova il progetto esecutivo del \_\_\_\_\_ comprensivo delle successive modifiche.

Solo in base a quanto dichiarato dalle persone verbalizzate è, quindi, possibile stabilire quali fossero le modalità di lavoro che dovevano essere adottate sul cantiere per l'esecuzione del proseguimento.

10. Come rilevato dai primi giudici (cfr. sentenza impugnata, consid. 3.), qualche giorno prima dell'inizio del cantiere relativo alla seconda tratta si è svolto un sopralluogo - del quale, pure, non vi è alcun verbale - alla presenza dell'appellante, dell'IM 1, di \_\_\_\_\_ (padre di IM 2), di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Dalle dichiarazioni rese in merito a tale incontro da IM 1, \_\_\_\_\_ e AP 1 risulta che quel giorno erano state discusse le modalità di scavo e conseguente posa di tubazioni e bauletti.

In merito, \_\_\_\_\_ ha infatti dichiarato che:

■( ) l'avanzamento dello scavo sarebbe dovuto avvenire con le medesime modalità precedenti [ndr. relative alla prima tratta]. Per la precisione in blocchi da 10 metri. Doveva avvenire uno scavo del terreno, ai piedi filo muro, per 10 metri o poco più (siccome i nostri tubi misurano 10 metri). Dopo lo scavo, si posavano i 4 tubi, poi si doveva casserare lato autostrada. Successivamente veniva gettato il calcestruzzo in modo tale che si veniva a creare un bauletto delle dimensioni di 50x50 cm. Il bauletto sarebbe anche servito da consolidamento al muro.

Dopo il primo blocco di 10 metri, dopo il consolidamento del bauletto, avrebbero eseguito i successivi 10 metri, però lo scavo rimaneva aperto per permettere la posa dei tubi \_\_\_\_\_. Raggiunti 40 o 50 metri \_\_\_\_\_ posava il loro tubo, composta da stanghe

di 12 metri.

Preciso che volendo sia i tubi di \_\_\_\_\_ che quello della \_\_\_\_\_ possono essere tagliati in pezzi più corti, però il tutto porta via tempo siccome poi vanno nuovamente saldati assieme, operazione che dura all'incirca un'ora a saldatura.

Una volta che vengono raggiunti circa 40 o 50 metri, a dipendenza dell'apertura dello scavo con il corrispettivo bauletto di \_\_\_\_\_ che serviva da consolidamento al muro, la \_\_\_\_\_ posava il tubo del Gas, eseguiva varie saldature e successivamente provvedeva al riempimento con sabbia, come da prescrizione della \_\_\_\_\_. Lo scavo veniva poi tutto ricoperto, per quei 40 o 50 metri rimasti aperti. A quel punto l'operazione di avanzamento sarebbe poi ripartita. (all. 17 ad AI 35, pag. 4),

ciò che ha trovato conferma anche in quanto riferito da IM 1 (cfr. all. 5 ad AI 35, pag. 4) e, soprattutto, da AP 1 che, dopo avere detto di quanto deciso in quella riunione:

( ) In questa riunione si è discusso delle modalità. Mi sono state date le dimensioni dello scavo, si è deciso di fare la posa a tratte, ogni 10 metri con il bauletto della \_\_\_\_\_ e man mano che si prosegue con lo scavo si posano anche i tubi della \_\_\_\_\_ (all. 1 ad AI 35, pag. 4),

così ha specificato le modalità di intervento della propria squadra sul cantiere:

( ) Di solito facevamo una tratta di circa 30 - 40 metri alla volta, per una questione di esigenze e meglio per la saldatura del tubo del gas \_\_\_\_\_. Infatti i tubi della \_\_\_\_\_, come pure quelli della \_\_\_\_\_, sono di 10 metri. Ma risulta più comodo saldare quelli della \_\_\_\_\_ all'esterno, 3 o 4 tubi assieme, per poi posarli nello scavo. Preciso che la saldatura viene fatta sul posto, all'esterno. Dunque lo scavo è andato avanti a 30 metri alla volta.

Si parte scavando con l'escavatore tutti i 30 metri. Nel frattempo si procedeva alla posa dei 4 tubi dell'\_\_\_\_\_. Preciso che ogni tubo ha una lunghezza di 10 metri. Dopo la posa dei tubi \_\_\_\_\_ venivano rinfiancati con del beton.

Dunque i blocchi di cemento venivano posati ogni 10 metri, poi a lato si metteva il tubo della \_\_\_\_\_ (che non necessita di cemento). (all. 1 ad AI 35, pag. 3).

Il succedersi delle citate operazioni su tratte di 10 metri trova riscontro pure nelle dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_ (cfr. all. 9 ad AI 35, pag. 2) e da \_\_\_\_\_ (cfr. all. 5 all'AI 35, pag. 5; all. 6 all'AI 35, pag. 3).

11. Tale modalità di prosecuzione del lavoro ed alternanza di fasi è, pure, confermata dai rapporti di lavoro della \_\_\_\_\_, agli atti. Da tale documentazione, risulta che i lavori sulla seconda tratta sono iniziati \_\_\_\_\_ con l'installazione del cantiere e lo sgombero dell'asfalto lungo il marciapiede esistente (cfr. all. ad AI 129). Sono proseguiti, alternando di volta in volta fasi di scavo a posa delle tubazioni \_\_\_\_\_, cassetta e posa dei bauletti \_\_\_\_\_ (trattasi di strutture in cemento che rinfiancano i tubi \_\_\_\_\_, cfr. all. 1 ad AI 35, pag. 3), posa dei tubi del gas, posa di sabbia, riempimento dello scavo, taglio dell'asfalto e così via sino al \_\_\_\_\_ (cfr. all. ad AI 129).

12. Contrariamente a quanto asserito in occasione del primo dibattimento dall'appellante, che ha dichiarato:

■ Per quanto riguarda l'■ estensione nessuno stabiliva quanti metri in lunghezza bisognava scavare. Si arrivava la mattina e si andava avanti con lo scavo.■ (verbale di interrogatorio dell'■ imputato, Pretura penale, pag. 2),

le modalità di scavo erano, quindi, state stabilite nei termini sopradescritti prima dell'■ inizio dei lavori sulla seconda tratta, erano state rispettate fino al \_\_\_\_\_ e non consistevano nel mero continuare a scavare da dove si era arrivati il giorno precedente.

12.a. Nel corso del dibattimento di appello, la difesa ha riproposto la tesi secondo cui, in estrema sintesi, l'■ imputato non poteva prevedere il franamento del muro visto che, sulla precedente tratta dei lavori, si erano già eseguiti degli scavi lunghi anche fino a 50 metri (cfr. verbale dibattimentale appello, pag. 3), senza procedere alla posa dei tubi e, quindi, dei bauletti in cemento.

La tesi difensiva non può essere condivisa per i motivi indicati al consid 13.2 della sentenza impugnata che qui si richiama ex art 82 cpv. 4 CPP:

■ Egli non può poi sottrarsi alle proprie responsabilità invocando i fortuiti risultati ottenuti nel tratto di scavo precedente e sostenendo genericamente che già in passato si erano eseguiti scavi di quella portata senza problemi di sorta.

In primo luogo, va rilevato che, sulla scorta di alcune fotografie in atti che riprendono il manufatto dal versante posteriore rispetto alla strada cantonale (segnatamente la foto n. 2 all'■ allegato 1 e la foto n. 1 all'■ allegato 2, di cui al verbale d'interrogatorio IM 1 del \_\_\_\_\_; cfr. allegato 15 all'■ AI 35), il muretto risultava ben più alto, ragion per cui v'■ è da credere che non si sia dovuto scavare a una quota più bassa rispetto alle fondamenta. Inoltre, dai medesimi scatti, si evince che il marciapiede tra la strada cantonale e l'■ area di scavo era molto più ampio, tant'■ è che vi sono predisposti dei parcheggi laterali. In queste condizioni è avvenuta la visita sul cantiere \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ispettore della \_\_\_\_\_ allorquando era in corso la precedente tratta di 130 metri compresa tra la stazione \_\_\_\_\_ e l'■ intersezione (cfr. planimetria allegata al verbale d'interrogatorio \_\_\_\_\_; allegato 18 all'■ AI 35). In tale frangente, più volte richiamato dagli operai giacché l'■ ispettore non avrebbe avuto nulla da ridire sulle modalità di procedere, lo scavo avrebbe raggiunto in alcuni punti una profondità di poco superiore a 1.50 metri; inoltre \_\_\_\_\_ avrebbe assicurato l'■ ispettore circa la presenza di puntellazioni di sicurezza, che avrebbe da poco smantellato per permettere il riempimento dello scavo (cfr. verbale, pag. 2, righe 27-29): ora, indipendentemente dall'■ effettiva posa di puntellazioni, è evidente che la situazione era diversa da quella che ci occupa.

Ad ogni buon conto, al di là dell'■ assunto dell'■ imputato ■ e, invero, di una (sola) dichiarazione in tal senso di \_\_\_\_\_, rimasta tuttavia vaga e imprecisa (■ è già successo, in passato, che sulla tratta di nostra competenza si procedesse per scavi di oltre 10 metri di lunghezza, questo prima del confezionamento del bauletto di cemento■; cfr. verbale d'interrogatorio \_\_\_\_\_, pag. 6 righe 12-14; allegato 5 all'■ AI 35) - non vi sono riscontri probatori oggettivi in tal senso. Al contrario, le dichiarazioni dell'■ imputato, il quale, tra l'■ altro, ha sempre taciuto l'■ assenza di tubi di \_\_\_\_\_, sono smentite sia dalle chiare e convergenti dichiarazioni degli altri operai circa le modalità seguite, che prevedevano tappe di scavo di 10 metri per favorire la posa dei tubi \_\_\_\_\_ e la successiva realizzazione del bauletto, sia dai rapporti di lavoro giornalieri in atti (cfr. AI 129). ( )■ (sentenza impugnata, consid. 13.2., pagg. 16-17).

l'■avanzamento del cantiere tra il \_\_\_\_\_ ed il \_\_\_\_\_

13. Dal rapporto di lavoro n. 15 risulta che venerdì \_\_\_\_\_ la squadra composta da AP 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ha continuato lo ■( ) scavo per posa tubazione gas e bauletto \_\_\_\_\_ ■(cfr. all. ad AI 129) per 10 metri oltre il punto in cui era stato posato l'■ultimo bauletto (cfr. all. 2 ad AI 35, pag. 4; all. 9 ad AI 35, pag. 3).

Per il giorno dell'■incidente mortale, agli atti non figura alcun rapporto di lavoro. Quanto fatto dalla squadra il \_\_\_\_\_ è, quindi, unicamente ricostruibile sulla base delle dichiarazioni di AP 1, \_\_\_\_\_ (arrivato sul posto solo poco prima di mezzogiorno, cfr. all. 5 ad AI 35, pag. 2) e \_\_\_\_\_.

14. AP 1 ha dichiarato che quel lunedì la squadra ha ripreso il lavoro da dove era arrivata il precedente venerdì, e meglio da 10 metri oltre l'■ultimo bauletto in cemento.

Nel corso della mattinata - assente \_\_\_\_\_ - è stato AP 1 a manovrare l'■escavatore, proseguendo lo scavo per 10 metri. Verso mezzogiorno, la trincea misurava quindi circa 20 metri a contare dal punto in cui era stato posato l'■ultimo bauletto (cfr. all. 2 ad AI 35, pag. 4; all. 9 ad AI 35, pag. 3).

Nel corso del pomeriggio, \_\_\_\_\_ ha poi scavato per ulteriori 10 metri (cfr. all. 5 ad AI 35, pag. 5).

La trincea, di complessivi 30 metri abbondanti, era sprovvista dei tubi \_\_\_\_\_: erano finiti - circostanza nota a AP 1 sin dal \_\_\_\_\_ (cfr. verbale di interrogatorio dell'■imputato, Pretura penale, pag. 2) - e i nuovi sarebbero stati consegnati mercoledì \_\_\_\_\_ (cfr. all. 5 ad AI 35, pag. 5; all. 6, pag. 4; all. 17 ad AI 35, pag. 5). In assenza di tubi \_\_\_\_\_, nello scavo non erano, quindi, neppure stati posati i bauletti in cemento.

15. Come risulta sia dal referto peritale che dalle dichiarazioni rese dal perito innanzi al PP, determinante per il crollo del muro che ha portato alla morte di \_\_\_\_\_ è stato il fatto che la tappa di scavo, eseguita a quote di fondo scavo più basse - con altezze variabili tra i 50 ed i 75 cm - rispetto alla quota di sottofondazione, era troppo lunga e che nessun elemento - una puntellazione o la posa dei bauletti - contrastava l'■azione di trascinamento dovuta al peso del muro (cfr. supra consid. 5).

Ritenuto che le modalità di scavo adottate dalla squadra il \_\_\_\_\_ ed il \_\_\_\_\_ si differenziano sia da quanto concordato prima dell'■inizio dei lavori che da quanto fatto \_\_\_\_\_ si impone di determinare chi ha deciso di procedere allo scavo nei modi che hanno portato al crollo del muro.

la posizione di garante e le istruzioni di AP 1

16. La pubblica accusa, con DA n. \_\_\_\_\_ del 29 marzo 2017 (cfr. supra consid. B), ha proposto la condanna del prevenuto poiché garante nella sua qualità di ■capocantiere della ditta di costruzioni \_\_\_\_\_, con il compito di coordinare e predisporre dei lavori di scavo■.

16.a. Giusta l'■art. 11 cpv. 2 CP, è garante e, quindi, può commettere un reato per omissione, colui che è tenuto ad agire - per impedire l'■esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto - in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù dell'■legge, di un contratto, di una comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un rischio.

16.c. Il compito di AP 1 presso la \_\_\_\_\_ consisteva, come egli stesso ha indicato, nella gestione del personale e nel controllo dei cantieri, oltre che nel coordinamento dei lavori sul cantiere in cui è avvenuto il sinistro che ha portato alla morte di \_\_\_\_\_ (cfr. all. 1 ad AI 35, pagg. 2-3).

16.d. Emerge dagli atti che la modalità di esecuzione dello scavo adottata dalla squadra il \_\_\_\_\_, difforme rispetto a quanto fatto sino a quel momento, è stata decisa dal qui appellante.

16.d.1. Questa circostanza risulta dalle deposizioni degli altri operai attivi, quel giorno, sul cantiere:

■ Da parte mia, giunto sul cantiere, ho chiesto a AP 1 cosa fare. Lui mi ha risposto di continuare a scavare poiché non vi erano più tubi. ■ (\_\_\_\_\_, all. 6 ad AI 35, pag. 4),

■ Nella sua qualità di capocantiere le disposizioni le dava AP 1. ( ) E ■ stato AP 1 a dare le indicazioni per proseguire lo scavo. ■ \_\_\_\_\_, all. 9 ad AI 35, pagg. 3-4).

16.d.2. Lo stesso AP 1 lo ha ammesso a ben due riprese durante l'inchiesta:

■ ( ) da come avevamo scavato fino a quel punto, visto il terreno e il muro che non avevano mai dato segni di cedimento, ho deciso di andare avanti senza ulteriori sicurezze, non vedendo pericoli. ■ (all. 1 ad AI 35, pag. 4),

■ ( ) io ho dato le indicazioni ■ (all. 2 ad AI 35, pag. 4).

Non modifica questo accertamento, la parziale retromarcia fatta da AP 1 davanti al pretore: ■ non ero io a decidere le modalità di scavo ■ (cfr. verbale di interrogatorio dell'imputato, Pretura penale, pag. 2). Vero è che il modo di procedere da seguire era stato deciso prima dell'inizio del secondo cantiere (cfr. supra consid. 10 e dichiarazioni di \_\_\_\_\_, IM 1, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, oltre che da quelle dello stesso AP 1). Vero è, però, anche che - dopo che per quel cantiere la squadra aveva sempre operato nel rispetto delle modalità prestabilite (cfr. supra consid. 11) - è stato AP 1 a decidere e ordinare alla squadra di procedere diversamente, in particolare di continuare lo scavo senza le necessarie misure di sicurezza.

16.e. Quel giorno, quindi, per quanto risulta dagli atti, AP 1 ha autonomamente ordinato ai membri della squadra di cui era a capo di continuare a scavare senza adottare le misure necessarie a garantire la tenuta del muro. Egli - gerarchicamente superiore agli altri operai (STF 6B\_748/2010 del 23 dicembre 2010, consid. 4.3.1.) - ha, così, ordinato che la propria squadra scavasse per oltre 30 metri senza la posa dei bauletti che avrebbero funto da contrasto al peso del muro.

Dando l'ordine di proseguire con lo scavo ha agito in dispregio delle modalità concordate prima dell'apertura del cantiere su cui è avvenuto il sinistro. Ma non solo. Lasciando che lo scavo continuasse ■ senza la posa dei bauletti ■ per oltre 30 metri, AP 1 ha oggettivamente creato una situazione di rischio (DTF 109 IV 15, consid. 2a; STF 6B\_419/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 2.3 e 6B\_1016/2009 dell'11 febbraio 2010).

AP 1 era, quindi, garante non solo in ragione della sua posizione di capocantiere, ma anche e soprattutto ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. d CP.

16.f. E' evidente che AP 1 ha sottovalutato la gravità di tale rischio (indicativo, in tal senso, è il fatto che egli stesso ha partecipato allo scavo): egli non ha, evidentemente, percepito

che uno scavo più profondo delle fondazioni del muro costituiva un pericolo concreto per la propria squadra, né ha compreso che il rischio di crollo, in assenza di elementi di sostegno, andava aumentando di pari passo all'allungarsi della trincea.

Questa negligenza gli è, però, imputabile, ritenuto che qualsiasi persona ragionevole, nella medesima situazione e con attitudini analoghe alle sue, avrebbe previsto, almeno in grandi linee, il corso degli eventi ed adottato, quindi, le misure atte ad evitare il prodursi del sinistro letale.

17. Dato anche, con evidenza, il nesso causale fra la negligenza e il decesso di \_\_\_\_\_, AP 1 va dichiarato autore colpevole di omicidio colposo.

commisurazione della pena

Visto l'esito dell'appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 dovrà risarcire allo Stato l'importo di fr. 2'345.95 corrispondente a quanto anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 76 segg., 80 segg., 84, 135, 348 segg., 379 segg., 398 e segg. CPP

34, 42, 47, 117 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia

1. L'appello di AP 1 è respinto.

2. Di conseguenza,

2.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di omicidio colposo,

per avere, il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, presso il cantiere denominato \_\_\_\_\_, nella sua qualità di capocantiere della ditta di costruzioni \_\_\_\_\_, con il compito di coordinare e predisporre lavori di scavo,

cagionato per negligenza la morte di \_\_\_\_\_,

in particolare, procedendo ad un lavoro di scavo in trincea per una lunghezza di 32 metri, omettendo di adottare le necessarie misure di protezione, rispettivamente di sicurezza, provocando così il cedimento del terreno e quindi il crollo del muro che ha investito \_\_\_\_\_, causandone la morte pressoché immediata.

2.2. AP 1 è condannato:

2.2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento);

2.2.1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, di complessivi fr. 1'550.- (millecinquecentocinquanta), per il procedimento di primo grado.

3. La nota professionale per la procedura d'appello dell'art. 2 è approvata per  
fr. 2'345.95

e posta a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP.

3.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale  
penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all'Ufficio  
dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza Governo 7,  
6501 Bellinzona, allegando l'originale del pres

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.